

8 • 1 • 2026



**La depoliticizzazione della giustizia di
transizione: paradigma tecnico, selettività
e costruzione della pace**

Jean Modeste Kouman

NAD

Nuovi Autoritarismi e Democrazie:
Diritto, Istituzioni, Società

Saggi

LA DEPOLITICIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA DI
TRANSIZIONE: PARADIGMA TECNICO, SELETTIVITÀ E
COSTRUZIONE DELLA PACETHE DEPOLITICIZATION OF TRANSITIONAL JUSTICE: TECHNICAL
PARADIGM, SELECTIVITY, AND THE CONSTRUCTION OF PEACE*Jean Modeste Kouman** ORCID: JMK 0009-0009-1014-9427

ABSTRACT

[It.] Il contributo esamina criticamente la depoliticizzazione della giustizia di transizione, sostenendo che la sua crescente tecnicizzazione ne abbia favorito la rappresentazione come un insieme neutrale di strumenti giuridici. Attraverso l'analisi del paradigma tecnico e di casi empirici selezionati, l'articolo mostra come la selettività delle prosecuzioni e la definizione delle priorità siano invece plasmate da dinamiche di potere sottostanti. In questa prospettiva, la giustizia di transizione non si limita a rispondere alle violazioni del passato, ma contribuisce attivamente a configurare l'ordine post-conflitto, incidendo sulle modalità attraverso cui viene costruita la pace.

Parole chiave: Giustizia di transizione – Depoliticizzazione – Tecnicizzazione – Rule of Law – Costruzione della pace – Post-conflitto

[Eng.] This article critically examines the depoliticization of transitional justice, arguing that its increasing technicization has fostered its representation as a neutral set of legal tools. Through an analysis of the technical paradigm and selected empirical cases, the article shows how prosecutorial selectivity and priority-setting are shaped by underlying power dynamics. From this perspective, transitional justice does not merely respond to past violations, but actively contributes to shaping the post-conflict order, influencing the ways in which peace is constructed.

Keywords: Transitional Justice – Depoliticization – Technicization – Rule of Law – Peacebuilding – Post-Conflict Contexts

* Dottorando di ricerca in Peace Studies, Sapienza Università di Roma (ror: 02be6w209). jeanmodeste.kouman@uniroma1.it
Il testo è stato sottoposto a doppio referaggio cieco.



SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. L'emergere di un paradigma tecnico della giustizia di transizione. 3. Depoliticizzazione e tecnicizzazione nella gestione post-conflitto. 4. Selettività delle prosecuzioni e asimmetrie di potere nei contesti post-conflitto. 5. Considerazioni conclusive.



1. INTRODUZIONE

Negli ultimi decenni, la giustizia di transizione si è progressivamente affermata come uno degli strumenti privilegiati attraverso cui la comunità internazionale e gli attori nazionali affrontano le eredità dei conflitti armati e delle violazioni massicce dei diritti umani. Tribunali penali, commissioni verità, programmi di riparazione e riforme istituzionali sono diventati componenti ricorrenti dei processi post-conflitto, contribuendo a consolidare l'idea che la lotta all'impunità rappresenti una condizione essenziale per la costruzione della pace e il rafforzamento dello Stato di diritto¹. In tale contesto, la giustizia di transizione è stata frequentemente concepita come un insieme di strumenti giuridici e istituzionali dotati di una razionalità propria, suscettibili di essere applicati in contesti differenti secondo logiche di adattamento. Questa evoluzione si inserisce in un più ampio processo di istituzionalizzazione che ha progressivamente trasformato la giustizia di transizione da pratica contingente, legata a specifiche esperienze storiche, a campo strutturato dotato di categorie, modelli e linguaggi condivisi. La sua crescente integrazione nei programmi di *peacebuilding* e di *state-building* ha contribuito a consolidarne il ruolo all'interno delle strategie internazionali di intervento nei contesti post-conflitto, rafforzando l'idea secondo cui l'*accountability* rappresenti una componente imprescindibile dei processi di stabilizzazione². In questo quadro, la giustizia di transizione si colloca al crocevia tra diritto e costruzione della pace, sollevando interrogativi circa il modo in cui i suoi meccanismi di *accountability* contribuiscono non solo alla gestione del passato, ma anche alla definizione delle condizioni della pace stessa. All'interno di questo processo, si è progressivamente affermata una rappresentazione della giustizia di transizione come parte di un più ampio approccio alla *rule of law*, nel quale i meccanismi di giustizia vengono concepiti come strumenti funzionali alla gestione del passato e al rafforzamento delle istituzioni. In questa prospettiva, l'intervento sulle violazioni del passato tende a essere organizzato attraverso modelli ricorrenti e categorie operative relativamente stabili, che consentono di articolare risposte istituzionali in contesti differenti.

¹ In dottrina, l'idea secondo cui la lotta all'impunità costituisca una componente essenziale della costruzione della pace è ampiamente condivisa, sebbene non manchino posizioni più caute circa il rapporto tra giustizia penale e stabilizzazione post-conflitto. Per una ricostruzione dell'emergere della giustizia di transizione come campo autonomo e del suo legame con i processi di democratizzazione e di ricostruzione post-conflitto, si vedano: R. Teitel, *Transitional Justice*, Oxford University Press, 2000; N. Roht-Arriaza, J. Mariezcurrena (Eds), *Transitional Justice in the Twenty-First Century: Beyond Truth versus Justice*, Cambridge University Press, 2006; J. Elster, *Closing the Books: Transitional Justice in Historical Perspective*, Cambridge University Press, 2004.

² United Nations Security Council, Resolution 2282 (2016), *S/RES/2282, on Peacebuilding*, 2016, par. 12; World Bank, World Development Report 2011: *Conflict, Security and Development*, 2011, 8-16.

Tuttavia, tale rappresentazione non è esente da critiche. Una parte crescente della letteratura ha infatti evidenziato come la giustizia di transizione non possa essere ridotta a un insieme neutrale di strumenti tecnici, ma costituisca un campo profondamente attraversato da scelte normative e dinamiche di potere³. In questa prospettiva, i meccanismi di giustizia non si limitano a rispondere alle violazioni del passato, ma contribuiscono a definire quali forme di violenza debbano essere riconosciute, quali responsabilità debbano essere perseguite e quali narrazioni del conflitto debbano essere legittimate⁴. Ne deriva che la giustizia di transizione incide non solo sulla gestione del passato, ma anche sulla configurazione normativa e politica della pace che emerge dal conflitto⁵. Questa tensione tra una visione tecnico-istituzionale e una lettura critica della giustizia di transizione assume particolare rilevanza nei contesti post-conflitto, nei quali la definizione dei meccanismi di giustizia si intreccia con processi di ricostruzione statale e di ridefinizione degli equilibri politici⁶. In tali contesti, la fragilità delle istituzioni e la persistenza di rapporti di forza asimmetrici rendono la giustizia non solo uno strumento giuridico, ma anche un ambito di negoziazione politica, nel quale si confrontano diverse visioni di ordine e di responsabilità, incidendo direttamente sul tipo di pace che viene costruita. In questo quadro, la crescente enfasi su modelli standardizzati e su approcci orientati alla coerenza procedurale solleva interrogativi rilevanti circa il rapporto tra giustizia e politica nei processi di transizione. In particolare, emerge il problema di comprendere in che misura la rappresentazione della giustizia di transizione come pratica tecnica contribuisca a ridefinire e talvolta a occultare la dimensione politica delle scelte che ne guidano l'implementazione e, conseguentemente, le modalità attraverso cui viene definita la pace post-conflitto. In questo senso, il contributo si colloca nel dibattito sulla natura della pace nei contesti post-conflitto, interrogandosi se i meccanismi di giustizia di transizione, nella loro configurazione tecnicizzata, contribuiscano prevalentemente alla costruzione di forme di pace negativa, intesa come assenza di violenza diretta, piuttosto che a una pace positiva, fondata sulla trasformazione delle cause strutturali del conflitto⁷. Alla luce di queste considerazioni, il presente contributo si propone di analizzare criticamente il processo di depolitizzazione della giustizia di transizione, interrogandosi sulle implicazioni che esso produce nei processi di costruzione della pace. L'articolo sostiene che la rappresentazione della giustizia di transizione come pratica tecnica e neutrale tende a occultare le scelte politiche e le asimmetrie di potere che ne guidano l'implementazione,

³ C. Bell, *Transitional Justice, Interdisciplinarity and the State of the "Field" or "Non-Field"*, in *International Journal of Transitional Justice*, No. 3, 2009, 6-9; T. Madlingozi, *On Transitional Justice Entrepreneurs and the Production of Victims*, in *Journal of Human Rights Practice*, No. 2, 2010, 211-213.

⁴ Sul dibattito relativo alla natura della giustizia di transizione e alla sua qualificazione come insieme di strumenti tecnici ovvero come pratica politica, si vedano: R. Teitel, *Transitional Justice*, cit., 3-11; L. Mallinder, *Amnesty, Human Rights and Political Transitions*, Hart Publishing, 2008, 319-402; P. Arthur, *How "Transitions" Reshaped Human Rights*, in *Human Rights Quarterly*, No. 2, 2009, 321-367; K. McEvoy, *Beyond Legalism: Towards a Thicker Understanding of Transitional Justice*, in *Journal of Law and Society*, No. 4, 2007, 411-430.

Per una riflessione critica sulla tendenza a concepire i processi di trasformazione post-conflitto attraverso strumenti tecnici e istituzionali, si vedano: D. Chandler, *International Statebuilding: The Rise of Post-Liberal Governance*, Routledge, 2010, 94-124; O. Richmond, *A Post-Liberal Peace*, Routledge, 2011; R. Paris, *At War's End: Building Peace After Civil Conflict*, Cambridge University Press, 2004, 179-212.

⁵ C. L. Sriram, *Justice as Peace? Liberal Peacebuilding and Strategies of Transitional Justice*, in *Global Society*, No. 4, 2007; B. Leebaw, *The Irreconcilable Goals of Transitional Justice*, in *Human Rights Quarterly*, No. 1, 2008.

⁶ Si pensi, ad esempio, alla Repubblica Centrafricana, dove il Forum national de Bangui (2015) ha accompagnato la definizione di un approccio composito alla giustizia di transizione, comprendente la Cour pénale spéciale e la Commissione verità. Per un approfondimento sul rapporto tra giustizia di transizione, ricostruzione statale e ridefinizione degli equilibri politici si veda: C. P. Calvet, *Réconcilier par la justice : la RCA à l'épreuve de la justice pénale et de la justice transitionnelle*, in *Les Cahiers du CCRAG*, No. 1, 2022.

⁷ Sul dibattito relativo alla distinzione tra pace negativa e pace positiva, si veda: J. Galtung, *Violence, Peace, and Peace Research*, in *Journal of Peace Research*, No. 3, 1969, 167-191.

contribuendo al contempo a limitare la capacità di tali strumenti di incidere sulle cause profonde dei conflitti. In questa prospettiva, la giustizia di transizione emerge non solo come uno strumento di risposta alle violazioni del passato, ma come un ambito nel quale vengono negoziati e stabilizzati specifici modelli di ordine politico e di pace⁸.

2. L'EMERGERE DI UN PARADIGMA TECNICO DELLA GIUSTIZIA DI TRANSIZIONE

Nel corso degli ultimi decenni, la giustizia di transizione ha conosciuto un processo di trasformazione che ne ha profondamente ridefinito natura, funzioni e modalità di implementazione. Originariamente sviluppata come risposta a specifiche transizioni politiche, essa si configurava come un insieme di pratiche fortemente radicate nei contesti storici in cui prendevano forma. Le esperienze dell'America Latina negli anni Ottanta e quelle dei paesi dell'Europa centro-orientale dopo la fine della Guerra fredda mostrano chiaramente come i meccanismi di giustizia fossero il prodotto di negoziazioni politiche complesse, spesso segnate da compromessi tra esigenze di *accountability*, vincoli istituzionali e necessità di stabilizzazione⁹. In tali contesti, la giustizia non si presentava come un modello predefinito, ma come un processo aperto, plasmato dalle condizioni specifiche della transizione e dai rapporti di forza tra gli attori coinvolti. Con il progressivo consolidarsi del campo a livello internazionale, tuttavia, queste esperienze hanno iniziato a essere reinterpretate non più come soluzioni contingenti, bensì come modelli suscettibili di generalizzazione¹⁰. La circolazione di pratiche, esperienze e conoscenze ha contribuito a favorire un processo di astrazione, attraverso il quale strumenti originariamente situati sono stati progressivamente ricondotti entro categorie più generali¹¹. In questo modo, la giustizia di transizione è stata progressivamente sottratta alla dimensione strettamente contestuale e inserita all'interno di un quadro concettuale più ampio, caratterizzato da una crescente stabilità e riconoscibilità. Questo processo ha condotto all'emergere di un paradigma nel quale la giustizia di transizione viene concepita come un insieme relativamente coerente di strumenti e pratiche, suscettibili di essere applicati in contesti differenti secondo logiche di adattamento. Tribunali penali, commissioni verità, programmi di riparazione e riforme istituzionali sono diventati elementi ricorrenti nei processi post-conflitto, configurandosi come componenti centrali delle strategie di gestione del passato¹². Più che soluzioni contingenti, tali strumenti tendono a essere percepiti come opzioni istituzionali disponibili, selezionabili e combinabili in funzione delle esigenze del contesto. Un ruolo determinante nella definizione e nella diffusione di questo paradig-

⁸ Sul rapporto tra giustizia di transizione, costruzione della pace e configurazione dell'ordine politico post-conflitto, si vedano: R. Teitel, *Transitional Justice*, cit.; C. Bell, *Peace Agreements and Human Rights*, Oxford University Press, 2000; K. McEvoy, *Beyond Legalism: Towards a Thicker Understanding of Transitional Justice*, cit.; O. Richmond, *A Post-Liberal Peace*, cit.

⁹ Per una ricostruzione delle esperienze originarie della giustizia di transizione si vedano: R. Teitel, *Transitional Justice*, cit.; N. Roht-Arriaza, *The Pinochet Effect*, University of Pennsylvania Press, 2005; Inter-American Commission on Human Rights, *Report on the Situation of Human Rights in Chile*, 1985; C. Collins, *Post-Transitional Justice*, Pennsylvania University Press, 2010.

¹⁰ P. de Greiff, *Theorizing Transitional Justice*, in M. Williams, R. Nagy, J. Elster, *Transitional Justice*, NYU Press, 2012, 71-137; S. Lefranc, *Amérique latine et reste du monde : les voyages internationaux de la « justice transitionnelle »*, in *La Revue des droits de l'homme*, *Revue du Centre de recherches et d'études sur les droits fondamentaux*, No. 2, 2012.

¹¹ Sul processo di generalizzazione delle pratiche di giustizia di transizione e sulla loro progressiva trasformazione in modelli, si vedano: P. Arthur, *How "Transitions"*, cit., 345 ss.; L. Waldorf, *Anticipating the Past: Transitional Justice and Socio-Economic Wrongs*, in *Social and Legal Studies*, No. 2, 2012, 171-186.

¹² Per una ricostruzione dei principali strumenti della giustizia di transizione, si vedano: N. Roht-Arriaza, J. Mariezcurrena (Eds), *Transitional Justice*, cit.; P. de Greiff, *Theorizing Transitional Justice*, cit.; International Center for Transitional Justice, *What is Transitional Justice?*, 2009.

ma è stato svolto da vari attori internazionali e in particolare dalle Nazioni Unite, che hanno contribuito alla codificazione della giustizia di transizione attraverso la produzione di documenti programmatici, linee guida e strumenti operativi¹³. Tali interventi hanno progressivamente inquadrato la giustizia di transizione all'interno di un più ampio approccio alla *rule of law*, enfatizzandone la funzione nel rafforzamento delle istituzioni statali, nella promozione dei diritti umani e nella prevenzione di future violazioni. In questo senso, la giustizia di transizione è stata progressivamente integrata nei programmi di *peacebuilding*, contribuendo a consolidare l'idea che l'*accountability* giuridica costituisca una componente essenziale dei processi di stabilizzazione post-conflitto. La sistematizzazione operata a livello internazionale ha favorito non solo la diffusione dei meccanismi di giustizia, ma anche la costruzione di un linguaggio comune e di una struttura concettuale condivisa. Un esempio significativo in tal senso è rappresentato dalla progressiva articolazione della giustizia di transizione nei cosiddetti "pilastri" della giustizia, della verità, delle riparazioni e delle garanzie di non ripetizione¹⁴. Questa classificazione consente di organizzare l'intervento sul passato secondo categorie funzionali distinte, facilitando la progettazione e l'implementazione dei meccanismi di giustizia e contribuendo a rafforzare la percezione di un campo dotato di una propria coerenza interna. All'interno di questo quadro, la giustizia di transizione tende a essere sempre più configurata come un vero e proprio *toolkit*, ossia come un insieme di strumenti modulari, combinabili tra loro in funzione delle esigenze del contesto¹⁵. Tale approccio implica l'idea che le soluzioni istituzionali sviluppate in determinati contesti possano essere trasferite e adattate ad altri attraverso processi di selezione e combinazione¹⁶. La logica sottostante è quella della replicabilità: i diversi strumenti vengono concepiti come componenti di un repertorio disponibile, suscettibile di essere attivato in base agli obiettivi perseguiti.

La diffusione di questo modello si riflette nella crescente uniformità delle architetture istituzionali adottate nei contesti post-conflitto. L'adozione combinata di meccanismi penali e non penali, la presenza di commissioni verità accanto a forme di giustizia penale, così come il ricorso a tribunali ibridi in contesti caratterizzati da debolezza istituzionale, testimoniano la progressiva affermazione di modelli ricorrenti. In questo senso, la giustizia di transizione si configura sempre più come un campo nel quale le soluzioni istituzionali vengono progettate secondo schemi relativamente prevedibili. Tuttavia, l'emergere di questo paradigma tecnico non è stato privo di tensioni teoriche. Una parte della letteratura ha interpretato la standardizzazione dei modelli come un elemento positivo, in grado di garantire maggiore coerenza e prevedibilità agli interventi nei contesti post-conflitto¹⁷. In questa prospettiva, la disponibilità di stru-

¹³ Sul ruolo delle Nazioni Unite nella codificazione della giustizia di transizione, si vedano: United Nations, *The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies*, Report of the Secretary-General, S/2004/616, 2004; United Nations, *Guidance Note of the Secretary-General on the United Nations Approach to Transitional Justice*, ST/SG(09)/A652, 2010, 2-10.

¹⁴ La distinzione tra i diversi "pilastri" della giustizia di transizione rappresenta una semplificazione analitica volta a organizzare strumenti eterogenei entro una struttura coerente. Essa non riflette necessariamente una separazione netta nella pratica, dove tali dimensioni risultano spesso interconnesse. Cfr. J. Massias, K. Picard, *Les piliers de la justice transitionnelle*, in *Revue du droit public*, No. 4, 2018, 961-983.

¹⁵ In senso critico rispetto alla tecnicizzazione degli interventi nei contesti post-conflitto, si vedano: D. Chandler, *International Statebuilding*, cit., 94-117; Office of the High Commissioner for Human Rights, *Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States*, 2006; J. Seroussi, *L'internationalisation de la justice transitionnelle: l'affaire Hissène Habré*, in *Critique internationale*, Vol. 30, No. 1, 2006, 83-101.

¹⁶ A. Meffre, *La justice transitionnelle à l'épreuve du Sierra Leone. Analyse critique*, Publications du Centre d'études et mondialisation internationales (Commission Électorale Indépendante), No. 31, 2005.

¹⁷ Per una lettura che associa la progressiva sistematizzazione della giustizia di transizione alla costruzione di un quadro di intervento maggiormente coerente, prevedibile e replicabile nei contesti post-conflitto, si vedano: N. J. Kritz (Ed.), *Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes*, Vol. I, US Institute of Peace Press, 1995, 32-63; P. van Zyl,

menti consolidati e di *best practices* rappresenta una risorsa fondamentale per migliorare l'efficacia delle risposte alle violazioni del passato e per rafforzare la capacità delle istituzioni di prevenire nuove forme di violenza¹⁸. Al contrario, altri approcci hanno evidenziato i limiti di tale processo, sottolineando come la trasformazione della giustizia di transizione in un insieme di strumenti tecnici rischi di ridurre la sensibilità rispetto alle specificità dei contesti¹⁹. In particolare, la critica si è concentrata sulla tendenza a privilegiare soluzioni istituzionali standardizzate, a scapito di approcci maggiormente radicati nelle dinamiche politiche e sociali locali. In questa prospettiva, la giustizia di transizione non può essere intesa come un insieme di strumenti universalmente validi, ma deve essere concepita come un processo intrinsecamente situato, che richiede un costante adattamento alle condizioni specifiche in cui viene implementato. Questa tensione tra standardizzazione e contestualizzazione solleva una questione teorica centrale, che attraversa l'intero campo della giustizia di transizione: fino a che punto è possibile concepire tali pratiche come strumenti tecnici trasferibili, senza compromettere la loro efficacia nei contesti in cui vengono applicate? In altri termini, la crescente codificazione del campo rappresenta un fattore di rafforzamento o, al contrario, un elemento di rigidità che ne limita la capacità di rispondere alla complessità dei contesti post-conflitto²⁰?

A questa domanda si collega un ulteriore elemento di riflessione, relativo alla crescente tecnicizzazione del campo. La progettazione e l'implementazione dei meccanismi di giustizia sono infatti sempre più affidate a esperti internazionali, organizzazioni non governative e agenzie specializzate, che operano sulla base di competenze tecniche e di pratiche consolidate²¹. Questo processo contribuisce a rafforzare la dimensione professionalizzata del campo, trasformandola in un ambito nel quale l'intervento sul passato viene organizzato attraverso categorie giuridiche e strumenti istituzionali formalizzati. La centralità attribuita agli esperti e alle loro competenze tecniche implica che le decisioni relative alla giustizia tendano a essere formulate in termini procedurali e operativi, piuttosto che politici²². In questo senso, la crescente tecnicizzazione del campo contribuisce a rafforzare l'idea che la gestione del passato possa essere affrontata attraverso soluzioni razionali e tecnicamente fondate. Tuttavia, essa solleva interrogativi circa il rapporto tra competenze tecniche e processi politici, nonché circa il rischio che la standardizzazione delle pratiche possa ridurre lo spazio per forme di adattamento locale e di partecipazione. Alla luce di queste considerazioni, l'emergere di un paradigma tecnico della giustizia di transizione può essere

Promoting Transitional Justice in Post-Conflict Societies, in *Security Governance in Post-Conflict Peacebuilding*, DCAF, 2005, 209-231; L. Bickford, *Transitional Justice*, in *Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity*, Vol. 3, 2005, 1045-1047.

¹⁸ W. A. Schabas, *An Introduction to the International Criminal Court*, Cambridge University Press, 2011, viii-xi; J. D. Fearon, D. Laitin, *Neotrusteeship*, in *International Security*, No. 28, 2004, 5-43.

¹⁹ Sul rischio di una eccessiva standardizzazione si vedano: P. Gready, S. Robins, *From Transitional to Transformative Justice*, in *International Journal of Transitional Justice*, No. 8, 2014, 339-345; L. Fletcher, H. Weinstein, *Violence and Social Repair*, in *Human Rights Quarterly*, No. 24, 2002, 577-580; L. E. Gissel, *The standardisation of transitional justice*, in *European Journal of International Relations*, No. 4, 2022, 859-884.

²⁰ Per codificazione si intende il progressivo consolidamento della giustizia di transizione attraverso la definizione di principi operativi, linee guida e repertori di strumenti di intervento condivisi, piuttosto che mediante la produzione di norme di diritto positivo. Sul punto, si vedano: United Nations, *The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies*, Report of the Secretary-General, S/2004/616, 2004; United Nations, *Guidance Note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice*, 2010; United Nations, *Guidance Note of the Secretary-General: United Nations Approach to Rule of Law Assistance*, 2008.

²¹ In questo quadro, il ruolo degli esperti assume una funzione centrale nella definizione delle soluzioni adottate, contribuendo a trasformare scelte politiche in questioni tecniche. Cfr. World Bank, *Justice for the Poor Program*, 2004; United Nations Development Programme, *Access to Justice Practice Note*, 2004; S. Lefranc, *La professionnalisation d'un militantisme réformateur du droit: l'invention de la justice transitionnelle*, in *Droit et société*, No. 3, 2009, 561-589; O. Sending, *The Politics of Expertise*, University of Michigan Press, 2015, 3-8.

²² *Ibidem*.

interpretato come il risultato di un processo complesso, nel quale esigenze di efficienza e coerenza si intrecciano con dinamiche di diffusione internazionale e con la crescente influenza degli attori globali. Tale paradigma ha indubbiamente contribuito a rafforzare la capacità degli attori internazionali e nazionali di intervenire nei contesti post-conflitto, fornendo strumenti e modelli operativi relativamente consolidati.

Al tempo stesso, tuttavia, esso apre una serie di questioni che riguardano la natura stessa della giustizia di transizione e il modo in cui essa viene concepita e implementata²³. In particolare, la tensione tra universalità e contesto, tra standardizzazione e adattamento, e tra tecnica e politica rappresenta un nodo teorico centrale che attraversa il campo e che richiede un'analisi più approfondita.

Tali tensioni emergono, ad esempio, quando strumenti frequentemente impiegati nei processi di giustizia di transizione, quali procedimenti penali, commissioni per la verità o programmi di riparazione, vengono progettati sulla base di principi e modelli considerati generalmente validi e successivamente applicati in contesti caratterizzati da assetti politici, istituzionali e sociali profondamente differenti. In queste situazioni, la questione non riguarda tanto l'utilizzo dei meccanismi in sé, quanto il modo in cui essi vengono concretamente definiti, adattati e implementati nei singoli contesti²⁴.

Queste dinamiche non rappresentano semplicemente limiti operativi, ma rinviano a questioni più profonde relative al rapporto tra diritto, politica e costruzione della pace²⁵. In questa prospettiva, l'analisi del paradigma tecnico della giustizia di transizione costituisce un passaggio necessario per comprendere le trasformazioni del campo e per interrogarsi criticamente sulle implicazioni della sua crescente istituzionalizzazione. Come si vedrà nella sezione successiva, tali dinamiche pongono le basi per una riflessione più ampia sul processo di depoliticizzazione della giustizia di transizione e sul modo in cui esso incide sui processi di costruzione della pace²⁶.

3. DEPOLITICIZZAZIONE E TECNICIZZAZIONE NELLA GESTIONE POST-CONFLITTO

L'affermazione di un paradigma tecnico della giustizia di transizione, come delineato nella sezione precedente, ha contribuito a consolidare una rappresentazione di tali pratiche come strumenti neutrali, orientati alla gestione razionale delle eredità del conflitto. La crescente sistematizzazione dei meccanismi di giustizia e la loro integrazione nei programmi di *rule of law* hanno favorito la diffusione di un approccio che privilegia la coerenza procedurale, l'efficacia operativa e la replicabilità dei modelli²⁷. Tale

²³ Sul dibattito relativo alla natura della giustizia di transizione e alle modalità della sua implementazione, si vedano: N. Turgis, *La justice transitionnelle, un concept discuté*, in *Les cahiers de la justice*, No. 3, 2015; F. Hourquebie, *La justice transitionnelle a bien un sens*, in *Afrique contemporaine*, No. 250, 2014.

²⁴ Per tensione tra standardizzazione e adattamento si intende il rapporto tra modelli di intervento relativamente consolidati e la necessità di adeguarli alle specificità locali.

Sul punto, si vedano: F. Hourquebie, *Les processus de justice transitionnelle dans l'espace francophone: entre principes généraux et singularités*, in *Les cahiers de la justice*, No. 3, 2015, 321-331; A. Anghie, *Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law*, Cambridge University Press, 2005, 273 ss.; S. Pahuja, *Decolonising International Law: Development, Economic Growth and the Politics of Universality*, Cambridge University Press, 2011, 172-253.

²⁵ O. Richmond, *Peace Formation and Political Order in Conflict-Affected Societies*, Oxford University Press, 2016.

²⁶ La tensione tra standardizzazione e adattamento locale si inserisce in un dibattito più ampio relativo ai limiti degli approcci universalistici nei processi di peacebuilding, nei quali l'esigenza di coerenza e prevedibilità può entrare in tensione con la necessità di rispondere alla specificità dei contesti.

²⁷ L'istituzionalizzazione della giustizia di transizione all'interno dei programmi internazionali di *rule of law* è stata interpretata da parte della letteratura come un processo che ha favorito la diffusione di modelli di intervento relativamente standardizzati, orientati alla coerenza procedurale, all'efficacia operativa e alla trasferibilità tra contesti differenti. Sul pro-

evoluzione solleva tuttavia interrogativi rilevanti circa la natura effettiva della giustizia di transizione e il ruolo che essa svolge nei contesti post-conflitto. In particolare, essa rischia di oscurare il fatto che la definizione e la selezione dei meccanismi di giustizia di transizione non avvengono in un vuoto normativo o politico, ma si collocano all'interno di contesti caratterizzati, seppure con intensità e configurazioni differenti, da squilibri di potere, fragilità istituzionali e processi di negoziazione spesso incompleti, ad esempio tra governi e gruppi armati, tra attori internazionali e istituzioni locali o tra gruppi sociali che hanno partecipato al conflitto in misura differente²⁸. In questo senso, la giustizia di transizione non può essere compresa esclusivamente come un insieme di strumenti tecnici, ma deve essere analizzata come una pratica situata, intrinsecamente connessa alle dinamiche politiche che caratterizzano le fasi di transizione. In questo quadro, la nozione di “depoliticizzazione” consente di problematizzare l'idea che la giustizia di transizione possa essere concepita come un ambito separato dalla politica. Con il termine depoliticizzazione non si intende l'assenza di dimensione politica, bensì il processo attraverso cui decisioni intrinsecamente politiche e sociali vengono riformulate e presentate come questioni tecniche, neutrali o necessitate²⁹. Nel campo della giustizia di transizione, tale processo si manifesta nella tendenza a trattare questioni centrali, quali la selezione dei crimini da perseguire, la definizione delle priorità di intervento e la configurazione dei meccanismi istituzionali come problemi di natura prevalentemente procedurale, sottraendoli al confronto politico aperto³⁰. Questa trasformazione del politico in tecnico non implica una riduzione della complessità, ma una sua riorganizzazione entro categorie che tendono a naturalizzare determinate scelte³¹. In tal senso, la depoliticizzazione non elimina il conflitto, ma lo rende meno visibile, inscrivendolo in dispositivi istituzionali e linguaggi specialistici che ne limitano la contestabilità. La costruzione di standard, linee guida e *best practices* contribuisce infatti a definire ciò che è considerato appropriato o legittimo, restringendo lo spazio per soluzioni alternative e per forme di deliberazione politica aperta. In questo contesto, il contributo di David Chandler risulta particolarmente rilevante³². Nelle sue analisi sui processi contemporanei di *state-building* e *peacebuilding*, Chandler evidenzia come l'intervento internazionale nei contesti post-conflitto si caratterizzi sempre più per una forma di governance indiretta, che opera attraverso strumenti tecnici e pratiche apparentemente neutrali³³. In questa prospettiva, la depoliticizzazione potrebbe non rappresentare una semplice rimozione della di-

gressivo inserimento della giustizia di transizione nei programmi di rule of law e sulla tendenza alla standardizzazione degli interventi, si vedano: United Nations, *The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies*; Report of the Secretary-General, S/2004/616, 2004; United Nations, *Guidance Note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice*, 2010; K. McEvoy, *Beyond Legalism: Towards a Thicker Understanding of Transitional Justice*, cit., 411-440.

²⁸ A titolo esemplificativo, il caso sudafricano mostra come la definizione dei meccanismi di giustizia possa essere influenzata dagli equilibri politici della transizione: nel contesto negoziale che accompagnò il superamento dell'apartheid, la diversa distribuzione delle risorse politiche e istituzionali tra il partito degli afrikaners e l'African National Congress contribuì all'adozione della Truth and Reconciliation Commission, privilegiando un modello fondato sull'accertamento della verità e su forme condizionate di amnistia rispetto a un'estesa risposta penale. Si vedano: C. Villa-Vicencio, *Walk with Us and Listen: Political Reconciliation in Africa*, Georgetown University Press, 2009; A. Boraine, *A Country Unmasked: Inside South Africa's Truth and Reconciliation Commission*, Oxford University Press, 2000.

²⁹ C. Hay, *Why We Hate Politics*, Polity, 2007, 61-89; S. Lefranc, *La justice dans l'après-violence politique*, in J. Commaille, M. Kaluszynski (sous la direction de), *La fonction politique de la justice*, La Découverte, Paris, 2007, 273-291.

³⁰ Per una riflessione sulla depoliticizzazione, si vedano: J. Ferguson, *The Anti-Politics Machine*, University of Minnesota Press, 1994; O. Sending, I. Neumann, *Governance to Governmentality*, in *International Studies Quarterly*, No. 50, 2006, 651-657.

³¹ P. Bourdieu, *La force du droit*, in *Actes de la recherche en sciences sociales*, No. 64, 1986, 4-9.

³² D. Chandler, *Peacebuilding and the Politics of Non-Linearity: Rethinking “Hidden” Agency and “Resistance”*, in *Peacebuilding*, No. 1, 2013, 17-32.

³³ Tale dinamica può essere letta alla luce di più ampi processi di governo delle popolazioni, nei quali il potere si esercita attraverso dispositivi tecnici e pratiche amministrative. Cfr. *Ibidem*; M. Foucault, *Security, Territory, Population*, Palgrave, 2007, 16-26.

mensione politica, ma una sua trasformazione in forme di gestione tecnica, attraverso le quali il potere viene esercitato senza essere esplicitamente riconosciuto³⁴. Per quanto riguarda la giustizia di transizione, questa chiave di lettura consente di comprendere come la costruzione di un paradigma tecnico non sia semplicemente il risultato di un processo di razionalizzazione, ma rifletta una specifica modalità di gestione del post-conflitto. La definizione dei meccanismi di giustizia implica sempre scelte relative alla delimitazione del passato, alla qualificazione delle violenze e alla distribuzione delle responsabilità. Tuttavia, tali scelte tendono a essere presentate come il risultato di valutazioni tecniche, piuttosto che come espressione di conflitti e negoziazioni politiche. In questo senso, la depoliticizzazione opera come un dispositivo che consente di stabilizzare determinati assetti di potere, rendendoli meno visibili e quindi meno suscettibili di contestazione.

Un ulteriore elemento centrale di questo processo è rappresentato dalla progressiva universalizzazione dei modelli di giustizia di transizione. La diffusione del paradigma del *toolkit* implica infatti l'idea che esista un repertorio di strumenti suscettibile di essere applicato in maniera relativamente uniforme in contesti differenti, attraverso processi di adattamento tecnico³⁵. Tuttavia, tale impostazione tende a trasformare questioni intrinsecamente politiche come la gestione dei rapporti di forza, la costruzione della memoria collettiva e la definizione delle responsabilità, in problemi di implementazione istituzionale. In questo modo, la specificità dei contesti viene subordinata a logiche di standardizzazione, che privilegiano la stabilità e la prevedibilità degli interventi rispetto alla trasformazione delle condizioni che hanno reso possibile la violenza³⁶.

Questa dinamica è stata ulteriormente problematizzata da Mark Drumbl, il quale ha evidenziato come i meccanismi di giustizia penale internazionale, i quali sono spesso integrati nei processi di giustizia di transizione, presentino limiti strutturali derivanti dalla centralità attribuita alla responsabilità individuale e alla punizione dei principali responsabili.

Questa impostazione rischia di produrre una rappresentazione parziale del conflitto, privilegiando determinate forme di violenza e specifici attori e lasciando in secondo piano dimensioni collettive e strutturali³⁷. In questo senso, la tecnicizzazione della giustizia non solo depoliticizza le scelte, ma contribuisce a definire ciò che è visibile e ciò che rimane invisibile all'interno del campo giuridico.

La depoliticizzazione si riflette inoltre nel ruolo crescente attribuito agli esperti e agli attori internazionali nella progettazione e implementazione dei meccanismi di giustizia. La professionalizzazione del campo ha contribuito a spostare il focus dalle dinamiche politiche locali alle competenze tecniche e alle pratiche consolidate, rafforzando l'idea che la gestione del passato possa essere affidata a soggetti dotati di expertise specifiche. In questo contesto, le decisioni relative alla giustizia tendono a essere formulate in termini tecnici, riducendo la visibilità delle scelte normative sottostanti e limitando il coinvolgimento degli attori locali nei processi decisionali. Come osservato da Chandler, questo processo può contribuire a produrre forme di governance "post-politica", nelle quali il conflitto viene gestito attraverso strumenti tecnici piuttosto che affrontato nella sua dimensione sostanziale³⁸. Le implicazioni di tali dinamiche

³⁴ United Nations, *Capstone Doctrine on Peacekeeping Operations*, 2008; D. Chandler, *International Statebuilding*, cit., 65-84.

³⁵ Cfr. European Commission, *EU Policy Framework on Support to Transitional Justice*, 2015.

³⁶ Sul paradigma della standardizzazione, si veda: R. Nagy, *Transitional Justice as Global Project*, in *Third World Quarterly*, No. 29, 2008, 275-289.

³⁷ M. Drumbl, *Atrocity, Punishment, and International Law*, Cambridge University Press, 2007, 176-180.

³⁸ Sulla nozione di governance "post-politica", si veda: D. Chandler, *Peacebuilding and the Politics of Non-Linearity*, cit.

risultano particolarmente rilevanti se si considera il ruolo della giustizia di transizione nei processi di costruzione della pace³⁹. La definizione dei meccanismi di giustizia non si limita infatti a rispondere alle violazioni del passato, ma contribuisce a delineare i confini dell'ordine politico emergente⁴⁰. La selezione delle violenze oggetto di intervento, la definizione delle categorie di vittima e di responsabile e la scelta degli strumenti da adottare incidono direttamente sul modo in cui il conflitto viene interpretato e sul tipo di pace che viene costruita. In questo senso, la depoliticizzazione rischia di limitare la capacità della giustizia di transizione di affrontare le cause profonde dei conflitti, privilegiando soluzioni orientate alla stabilizzazione piuttosto che alla trasformazione. Alla luce di queste considerazioni, la depoliticizzazione della giustizia di transizione non può essere intesa come un fenomeno marginale, ma deve essere riconosciuta come una caratteristica strutturale del modo in cui tali pratiche sono state progressivamente concepite e implementate. Essa non elimina la dimensione politica della giustizia, ma la riconfigura, rendendola meno visibile e quindi meno suscettibile di contestazione. Riconoscere questa dinamica rappresenta un passaggio essenziale non solo per comprendere il funzionamento della giustizia di transizione, ma anche per interrogarsi criticamente sul tipo di pace che essa contribuisce a costruire e sulle alternative possibili a modelli eccessivamente tecnocratici⁴¹. La pluralità delle esperienze sviluppate nei contesti post-conflitto mostra tuttavia che tale dinamica non si manifesta in maniera uniforme e che differenti concezioni della giustizia possono condurre a differenti modalità di costruzione della pace. In questa prospettiva, esperienze quali le *gacaca* in Ruanda mostrano come la gestione del passato possa assumere forme differenti rispetto ai modelli maggiormente istituzionalizzati, anche attraverso il ricorso a meccanismi comunitari e pratiche locali di riconciliazione⁴². Introdotte dopo il genocidio del 1994 come meccanismo volto ad affrontare l'elevato numero di violazioni commesse, le *gacaca* miravano non solo all'accertamento delle responsabilità, ma anche al coinvolgimento delle comunità locali e alla ricostruzione delle relazioni sociali. Esse hanno consentito di ampliare la capacità di trattazione dei casi e, secondo parte della letteratura, di favorire processi di riconoscimento pubblico delle violenze e di riconciliazione. Al tempo stesso, sono state oggetto di critiche relative ai limiti delle garanzie procedurali, alla selettività delle responsabilità perseguite e all'influenza esercitata dal contesto politico sulla costruzione delle narrazioni del conflitto. Altri meccanismi di giustizia maggiormente orientati alla dimensione riparativa sono stati inoltre osservati in altri contesti, attraverso pratiche locali di carattere riparativo e comunitario⁴³.

³⁹ Sul carattere performativo della giustizia di transizione, si vedano: P. Gready, S. Robins, *From Transitional to Transformative Justice*, cit., 339-345; J. Subotić, *Hijacked Justice*, Cornell University Press, 2009.

⁴⁰ In letteratura è ampiamente riconosciuto da diversi autori che la giustizia di transizione contribuisca alla definizione dell'ordine politico nei contesti post-conflitto. Si vedano: P. Arthur, *How "Transitions"*, cit.; K. McEvoy, *Beyond Legalism: Towards a Thicker Understanding of Transitional Justice*, cit., 411-440; Z. Miller, *Effects of Invisibility*, in *International Journal of Transitional Justice*, No. 2, 2008, 266-291.

⁴¹ La critica alla tecnicizzazione della giustizia di transizione si inserisce in un dibattito più ampio relativo ai limiti degli approcci rule of law nei contesti post-conflitto, nei quali il diritto tende a essere utilizzato come strumento di stabilizzazione più che di trasformazione. In tale prospettiva, la giustizia di transizione può contribuire a consolidare assetti esistenti piuttosto che a rimetterli in discussione.

⁴² Per un'analisi delle *gacaca* come meccanismo di giustizia comunitaria introdotto in Ruanda nel periodo successivo al genocidio, dei loro contributi in termini di partecipazione locale, riconoscimento pubblico delle violazioni e ricostruzione delle relazioni sociali, nonché delle critiche relative ai limiti procedurali e alle modalità di costruzione della riconciliazione post-conflitto, si vedano: B. Ingelaere, *Inside Rwanda's Gacaca Courts: Seeking Justice after Genocide*, University of Wisconsin Press, 2016; P. Clark, *The Gacaca Courts, Post-Genocide Justice and Reconciliation in Rwanda*, Cambridge University Press, 2010; L. Waldorf, *Remnants and Remains: Narratives of Suffering in Post-Genocide Rwanda's Gacaca Courts*, in *Humanitarianism and Suffering*, Cambridge University Press, 2008, 285-305.

⁴³ Tra i meccanismi di giustizia riparativa frequentemente richiamati nella letteratura rientra anche il *Mato Oput*, pratica

4. SELETTIVITÀ DELLE PROSECUZIONI E ASIMMETRIE DI POTERE NEI CONTESTI POST-CONFLITTO

Se le sezioni precedenti hanno mostrato come la giustizia di transizione si sia progressivamente configurata come un insieme di strumenti tecnici standardizzati e come tale evoluzione abbia contribuito a una sua rappresentazione depolitizzata, l'analisi della sua applicazione concreta nei contesti post-conflitto consente di riportare al centro la dimensione politica di tali pratiche. In particolare, la selezione dei crimini da perseguire, l'individuazione dei soggetti responsabili e la definizione delle priorità di intervento costituiscono momenti nei quali emergono con chiarezza le asimmetrie di potere che caratterizzano le fasi di transizione⁴⁴. In questo senso, la giustizia di transizione non può essere intesa esclusivamente come uno strumento di risposta alle violazioni del passato, ma deve essere analizzata come una pratica situata, che contribuisce a strutturare l'ordine politico emergente. La selettività delle prosecuzioni non rappresenta, pertanto, una deviazione rispetto a un modello ideale di giustizia imparziale, bensì una dimensione intrinseca del modo in cui la giustizia viene definita e implementata nei contesti post-conflitto. Essa riflette il fatto che il diritto opera sempre all'interno di contesti caratterizzati da rapporti di forza, vincoli istituzionali e condizioni materiali che ne influenzano concretamente l'esercizio⁴⁵.

Un elemento centrale di tale dinamica è rappresentato dal rapporto tra giustizia e configurazione del potere al termine del conflitto. Nei contesti in cui una delle parti emerge come politicamente dominante, la definizione dei meccanismi di *accountability* tende a riflettere almeno in parte gli equilibri di potere esistenti. In tali condizioni, la capacità delle istituzioni giudiziarie di operare come contropotere risulta frequentemente limitata, sia a causa della fragilità delle strutture statali, sia per la dipendenza da attori politici e internazionali. La giustizia si configura così come uno spazio di negoziazione, nel quale si intrecciano esigenze di legittimazione, stabilizzazione e controllo politico, incidendo direttamente sulle modalità attraverso cui viene costruita la pace post-conflitto⁴⁶. Queste dinamiche risultano particolarmente evidenti se si considera il caso della Costa d'Avorio nel periodo successivo alla crisi post-elettorale del 2010–2011. Il conflitto, scaturito dalla contestazione dei risultati elettorali tra il presidente uscente Laurent Gbagbo e il candidato Alassane Ouattara, si è concluso con la vittoria di quest'ultimo e con il consolidamento di un nuovo assetto politico. In tale contesto, la giustizia ha assunto un ruolo centrale nel processo di stabilizzazione, ma le modalità della sua implementazione hanno evidenziato significative asimmetrie nella selezione dei soggetti perseguiti, che hanno inciso anche sulla configurazione della pace emergente⁴⁷. L'intervento della Corte penale internazionale ha condotto all'incriminazione e al trasferimento all'Aia di Laurent Gbagbo e di altri esponenti del suo schieramento politico, tra cui Charles Blé Goudé⁴⁸. Al contrario, le indagini relative ai crimini commessi dalle forze pro-Ouattara sono rimaste

associata alle comunità *acholi* dell'Uganda settentrionale, orientata alla ricomposizione delle relazioni sociali attraverso riconoscimento della responsabilità, mediazione comunitaria e riconciliazione simbolica. Anche in questo caso, il potenziale inclusivo di tali pratiche è stato discusso alla luce delle difficoltà legate alla loro istituzionalizzazione. Si vedano: E. Baines, *The Haunting of Alice: Local Approaches to Justice and Reconciliation in Northern Uganda*, in *International Journal of Transitional Justice*, No. 1, 2007, 91-114; T. Allen, *Trial Justice: The International Criminal Court and the Lord's Resistance Army*, Zed Books, 2006.

⁴⁴ Sul rapporto tra giustizia di transizione e potere, si vedano: P. Hayner, *Unspeakable Truths*, Routledge, 2011, 75 ss.

⁴⁵ S. Chesterman, *You, The People*, Oxford University Press, 2004, 5-6.

⁴⁶ Sulla relazione tra giustizia e stabilizzazione, si vedano: United Nations, *The Rule of Law*, cit.; R. Paris, *At War's End*, cit.

⁴⁷ Per il procedimento si veda: International Criminal Court, *Situation in Côte d'Ivoire, ICC-02/11*; International Criminal Court, *The Prosecutor v. Laurent Gbagbo, Decision on the confirmation of charges*, 2014.

⁴⁸ Per la decisione di assoluzione: International Criminal Court, *The Prosecutor v. Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé, Judgment*, 31 March 2021; International Criminal Court, *Reasons for oral decision, ICC-02/11-01/15-1263*, 2019. Sui limiti pro-

limitate e non hanno portato a procedimenti equivalenti a livello internazionale. Questa asimmetria non può essere spiegata unicamente in termini di disponibilità di prove o di priorità operative, ma deve essere analizzata alla luce del contesto politico nel quale la giustizia è stata esercitata⁴⁹.

In particolare, la cooperazione dello Stato con la Corte penale internazionale ha svolto un ruolo determinante nella selezione dei casi. Il governo guidato da Ouattara ha sostenuto attivamente le indagini relative ai crimini attribuiti al precedente regime, mentre ha mostrato minore disponibilità rispetto all'accertamento delle responsabilità delle proprie forze. In assenza di un potere coercitivo autonomo, la Corte si è trovata a operare entro i limiti imposti dalla cooperazione statale, il che ha contribuito a orientare concretamente la direzione delle indagini⁵⁰. Questo caso evidenzia come la selettività delle prosecutions non sia semplicemente il risultato di vincoli tecnici o operativi, ma rifletta il modo in cui il diritto penale internazionale si inserisce all'interno di contesti politici specifici⁵¹. Dinamiche analoghe, ma ancor più esplicite nella loro dimensione strutturale, emergono nel caso dell'Uganda, frequentemente richiamato in letteratura come esempio paradigmatico dei limiti intrinseci del funzionamento della giustizia penale internazionale nei contesti post-conflitto. Nel 2003, il governo ugandese ha deferito volontariamente alla Corte penale internazionale la situazione relativa al conflitto con il LRA (Lord's Resistance Army), attivando così uno dei primi casi di *self-referral* nella prassi della Corte⁵².

Sebbene tale deferimento sia stato inizialmente interpretato come un segnale di apertura verso l'*accountability* internazionale, la sua implementazione ha evidenziato una significativa asimmetria nella selezione dei soggetti perseguiti. Le indagini della Corte si sono infatti concentrate esclusivamente sui crimini attribuiti ai vertici del LRA, tra cui Joseph Kony, senza dar luogo a procedimenti analoghi nei confronti delle forze governative, nonostante le numerose denunce relative a violazioni commesse anche da queste ultime⁵³. Si potrebbe sostenere che tale configurazione risponda a esigenze pragmatiche, in quanto la cooperazione dello Stato rappresenta una condizione imprescindibile per il funzionamento della Corte. Tuttavia, proprio questa dipendenza evidenzia come la giustizia internazionale sia strutturalmente esposta al rischio di essere utilizzata come strumento di legittimazione politica. Nel caso ugandese, il deferimento alla Corte ha contribuito a rafforzare la posizione del governo sia sul piano interno sia su quello internazionale, consentendogli di presentarsi come attore impegnato nella lotta contro l'impunità, pur sottraendosi, di fatto, a un esame giudiziario delle proprie condotte⁵⁴.

batori: P. Clark, *Distant Justice: The Impact of the International Criminal Court on African Politics*, Cambridge University Press, 2018, 187-227; K. Ambos, *Treatise on International Criminal Law*, Oxford University Press, 2016.

⁴⁹ Per un'analisi del coinvolgimento della Corte penale internazionale nella situazione ivoriana si veda: Corte penale internazionale, *The Prosecutor v. Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé, Opinion of Judge Cuno Tarfusser*, ICC-02/11-01/15-1263-AnxA, 16 July 2019.

⁵⁰ Sul ruolo della cooperazione statale nel funzionamento della Corte penale internazionale, si veda: C. Stahn, *The Law and Practice of the International Criminal Court*, Oxford University Press, 2015.

⁵¹ In questa prospettiva, il diritto internazionale non si limita a regolare i conflitti, ma partecipa attivamente alla loro interpretazione e alla distribuzione della responsabilità. Cfr. G. Simpson, *Law, War and Crime*, Polity, 2007, 11-30.

⁵² Per il deferimento della situazione in Uganda si vedano:

International Criminal Court, *Referral of the Situation Concerning the Lord's Resistance Army*, 2003; United Nations Security Council, *Report on Northern Uganda*, S/2007/260, 2007.

⁵³ Per un'analisi delle violazioni commesse sia dal Lord's Resistance Army sia dalle forze governative e della mancata estensione delle indagini a queste ultime, si vedano: S. Nouwen, *Complementarity in the Line of Fire*, Cambridge University Press, 2013, 111-143; A. Branch, *Uganda's Civil War and the Politics of ICC Intervention*, in *Ethics & International Affairs*, No. 21, 2007; International Crisis Group, *Northern Uganda: Understanding and Solving the Conflict*, 2004, 2-27.

⁵⁴ In senso critico rispetto all'uso politico della giustizia penale internazionale nei contesti post-conflitto, si vedano: S. Kendall, S. Nouwen, *Representational Practices at the International Criminal Court*, in *Law and Contemporary Problems*, No. 76, 2013; Human Rights Watch, *Courting History: The Landmark International Criminal Court's First Years*, 2008.

Questi esempi mettono in evidenza l'idea secondo cui la giustizia non agisce in un vuoto, ma dipende da condizioni materiali e politiche che ne influenzano l'effettiva capacità di operare in modo uniforme⁵⁵. Le dinamiche descritte sono state interpretate anche alla luce di approcci critici al diritto internazionale che hanno messo in discussione la rappresentazione della giustizia internazionale come ambito esclusivamente tecnico o neutrale. In particolare, gli approcci riconducibili ai *Third World Approaches to International Law* (TWAIL) hanno evidenziato la dimensione storicamente situata e politicamente orientata dei processi di giustizia internazionale, sottolineando come essi si sviluppino all'interno di relazioni di potere e di gerarchie normative che possono presentare elementi di continuità con le eredità coloniali. In tale prospettiva, il ricorso ai *self-referral* può essere interpretato non soltanto come uno strumento di cooperazione con la Corte, ma anche come una pratica che incide sulla delimitazione delle responsabilità perseguibili e sulle priorità dell'intervento giudiziario.

In questo senso, la selezione dei casi rappresenta non solo un processo di individuazione delle violazioni da affrontare e degli attori cui attribuire responsabilità attraverso i meccanismi di giustizia, ma anche un momento attraverso cui si definiscono priorità politiche e si stabilizzano determinati equilibri di potere, contribuendo al contempo a delineare i confini della pace post-conflitto⁵⁶.

La selettività si manifesta inoltre nella definizione delle forme di violenza oggetto di intervento giuridico. I meccanismi di giustizia di transizione tendono infatti a concentrarsi su specifiche categorie di crimini, in particolare sulle violazioni più gravi dei diritti civili e politici⁵⁷. Sebbene tale focalizzazione sia coerente con la struttura del diritto penale internazionale, essa contribuisce al contempo a marginalizzare altre dimensioni della violenza, in particolare quelle di natura strutturale ed economica. Nel caso ivoriano, le tensioni legate alla cittadinanza, alla distribuzione delle risorse e all'accesso alla terra, elementi centrali nella genesi del conflitto sono rimaste sostanzialmente al di fuori dell'ambito della giustizia penale. In questo senso, la giustizia non solo seleziona i soggetti da perseguire, ma contribuisce a definire quali aspetti del conflitto siano giuridicamente rilevanti e quali possano essere esclusi. Tale processo ha implicazioni rilevanti per la costruzione della memoria collettiva e per la definizione delle responsabilità, influenzando il modo in cui il conflitto viene interpretato e rappresentato, ma anche per la configurazione della pace stessa, poiché determina quali violenze e quali rivendicazioni trovano riconoscimento nell'ordine post-conflitto. Si potrebbe tuttavia sostenere che una certa selettività sia inevitabile nei processi di giustizia di transizione. I limiti di risorse, le difficoltà investigative e la complessità dei contesti post-conflitto rendono impossibile perseguire tutti i responsabili e tutte le violazioni. In questa prospettiva, la selezione dei casi rappresenterebbe una necessità operativa, piuttosto che una scelta politica. Inoltre, si potrebbe argomentare che la concentrazione sui cosiddetti "principali responsabili" costituisca una strategia razionale, volta a massimizzare l'impatto simbolico e deterrente della giustizia.

Una parte della letteratura e della riflessione istituzionale ha tuttavia evidenziato che tale selettività

⁵⁵ Il caso ivoriano e quello ugandese non sono delle eccezioni. Dinamiche analoghe emergono anche in altri contesti, nei quali la selezione dei casi e dei soggetti perseguiti riflette vincoli politici e asimmetrie di potere, come dimostrano, tra gli altri, i casi del Kenya, della Libia e dell'Afghanistan.

⁵⁶ Sul contributo degli approcci TWAIL alla lettura critica della giustizia internazionale e alla sua concettualizzazione in chiave post-coloniale, si vedano: A. Anghie, *Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law*, cit.; J. T. Gathii, *TWAIL: A Brief History of Its Origins, Its Decentralized Network, and a Tentative Bibliography*, in *Trade, Law and Development*, No. 3, 2011; K. M. Clarke, *Affective Justice: The International Criminal Court and the Pan-Africanist Pushback*, Duke University Press, 2019.

⁵⁷ Sul carattere selettivo delle categorie di violenza rilevanti nella giustizia di transizione e sui processi di inclusione ed esclusione che ne derivano, si veda: Z. Miller, *Effects of Invisibility*, cit., 266-291; F. Mégret, *Beyond "Fairness"*, in *Journal of International Criminal Justice*, No. 14, 2016.

non è priva di implicazioni normative e politiche⁵⁸. Anche quando giustificata da vincoli operativi e istituzionali, quali la limitatezza delle risorse disponibili, le difficoltà legate alla raccolta delle prove o la dipendenza dalla cooperazione statale, la definizione delle priorità investigative e delle responsabilità perseguibili produce effetti sulla distribuzione della responsabilità, sulla costruzione delle narrazioni del conflitto e sulla percezione della giustizia. Anche il processo di revisione della Corte, avviato dall'Assemblea degli Stati Parte della Corte penale internazionale attraverso il rapporto dell'*Independent Expert Review*, ha evidenziato la necessità di chiarire i criteri attraverso cui vengono selezionate le situazioni e definiti i casi prioritari. Tra le raccomandazioni formulate figurava infatti anche l'esigenza di rendere maggiormente trasparenti i processi di selezione e di rafforzare la coerenza strategica delle decisioni dell'*Office of the Prosecutor* (OTP), al fine di rispondere alle critiche relative alla prevedibilità e alla trasparenza delle scelte investigative⁵⁹. Tuttavia, la scelta di perseguire determinati individui e non altri contribuisce inevitabilmente a costruire una narrazione del conflitto che può rafforzare o mettere in discussione determinati assetti di potere. Nel caso della Costa d'Avorio, la concentrazione delle prosecuzioni su esponenti del regime di Gbagbo ha contribuito a consolidare una rappresentazione del conflitto in termini di responsabilità prevalentemente unilaterale, oscurando il ruolo di altri attori e limitando la possibilità di una ricostruzione più complessa delle dinamiche della violenza⁶⁰. Questa dinamica evidenzia il ruolo performativo della giustizia di transizione, intesa non solo come strumento di accertamento delle responsabilità, ma come pratica che contribuisce a produrre specifiche rappresentazioni del passato e a legittimare determinati assetti politici. In questo senso, la giustizia partecipa attivamente alla costruzione dell'ordine post-conflitto, influenzando il tipo di pace che viene perseguita, che può risultare più o meno inclusiva a seconda delle modalità attraverso cui vengono selezionati i soggetti e le violenze oggetto di intervento⁶¹. Un ulteriore elemento di riflessione riguarda il rapporto tra giustizia nazionale e giustizia internazionale. Nei contesti post-conflitto, la distribuzione delle competenze tra diversi livelli giurisdizionali può contribuire a rafforzare o attenuare le dinamiche di selettività⁶². Nel caso ivoriano, la complementarità tra giurisdizione nazionale e Corte penale internazionale non ha prodotto un bilanciamento delle prosecuzioni, ma ha piuttosto riflesso e amplificato le asimmetrie esistenti⁶³. La mancanza di procedimenti significativi a livello nazionale nei confronti delle forze pro-governative ha contribuito a rafforzare la percezione di una giustizia selettiva. Alla luce di queste considerazioni, la selettività della giustizia di transizione può essere interpretata come una caratteristica strutturale, piuttosto che come una deviazione contingente. Essa riflette il modo in cui il diritto si intreccia con le dinamiche di potere nei contesti post-conflitto, contribuendo a definire non solo le responsabilità individuali, ma anche le

⁵⁸ Sul carattere selettivo della giustizia internazionale e sui suoi effetti in termini di costruzione delle responsabilità e delle priorità di intervento, si vedano: S. Kendall, S. Nouwen, *Representational Practices at the International Criminal Court*, cit.; P. Clark, *Distant Justice: The Impact of the International Criminal Court on African Politics*, cit.

⁵⁹ Sul riconoscimento istituzionale delle problematiche connesse alla selezione delle situazioni e dei casi, si veda: Assembly of States Parties, *Independent Expert Review of the International Criminal Court and the Rome Statute System*, 2020.

⁶⁰ Sulla selettività delle prosecuzioni si vedano: S. Kendall, S. Nouwen, *Representational Practices at the International Criminal Court*, cit., 235-262; P. Clark, *Distant Justice: The Impact of the International Criminal Court on African Politics*, 150-187, cit.

⁶¹ Sul carattere relazionale e processuale della costruzione della pace nei contesti post-conflitto, si vedano: J. Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*, United States Institute of Peace Press, 1997; United Nations, *Report of the Secretary-General on Peacebuilding in the Immediate Aftermath of Conflict*, S/2009/304, 2009.

⁶² Sul carattere non neutrale del principio di complementarità e sul suo rapporto con le dinamiche di potere nei contesti post-conflitto, si veda: C. Stahn, *Complementarity*, in *Criminal Law Forum*, No. 19, 2008, 87-113.

⁶³ Per un'analisi del funzionamento concreto della complementarità e dei suoi effetti nei contesti caratterizzati da forti asimmetrie politiche, si vedano: S. Nouwen, *Complementarity in the Line of Fire*, cit., 34-110. M. Bergsmo, *Complementarity and the Exercise of Universal Jurisdiction for core International Crimes*, in *Forum for International Criminal Justice*, 2010, 83-131.

condizioni dell'ordine politico emergente e della pace che da esso deriva. In questo senso, l'analisi della selettività consente di superare una visione della giustizia di transizione come mero strumento tecnico, evidenziandone il carattere intrinsecamente politico. La selezione dei casi, la definizione delle priorità e la costruzione delle narrazioni del conflitto non sono semplicemente il risultato di valutazioni giuridiche, ma costituiscono momenti attraverso cui vengono negoziati e stabilizzati specifici equilibri di potere e specifiche configurazioni della pace⁶⁴.

Questa prospettiva non implica una delegittimazione della giustizia di transizione, ma invita a riconoscere i limiti e le ambivalenze. Se da un lato essa può contribuire alla lotta contro l'impunità e al rafforzamento delle istituzioni, dall'altro può anche riprodurre o consolidare asimmetrie esistenti, limitando la sua capacità di incidere sulle cause profonde dei conflitti.

In definitiva, la giustizia di transizione emerge come un ambito nel quale il diritto e la politica si intrecciano in modo inestricabile. Riconoscere la dimensione politica della selettività rappresenta un passaggio essenziale per comprendere il ruolo della giustizia nei processi di costruzione della pace e per sviluppare approcci più consapevoli delle dinamiche di potere che ne influenzano l'implementazione.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il presente contributo ha preso le mosse da un interrogativo di fondo: se la giustizia di transizione possa essere compresa come un insieme di strumenti tecnici orientati alla gestione del passato, oppure se essa debba essere analizzata come una pratica intrinsecamente politica, inscritta nei processi di ridefinizione degli assetti di potere nei contesti post-conflitto. L'analisi ha mostrato come la progressiva affermazione di un paradigma tecnico, fondato sulla standardizzazione dei meccanismi e sulla loro integrazione nei programmi di *rule of law*, abbia contribuito a consolidare una rappresentazione depoliticizzata della giustizia di transizione. Tuttavia, tale rappresentazione non elimina la dimensione politica, ma tende piuttosto a riformularla e a renderla meno visibile, inscrivendola in categorie procedurali e in pratiche istituzionali che ne attenuano la contestabilità.

L'articolo inoltre mette in luce come la depoliticizzazione della giustizia di transizione operi non come una rimozione del politico, ma come una sua trasformazione. Attraverso l'analisi del paradigma tecnico e, soprattutto, della selettività delle prosecuzioni nei contesti post-conflitto, evidenzia come le scelte relative alla definizione delle responsabilità, alla selezione delle violenze e alla configurazione dei meccanismi di *accountability* siano inevitabilmente inserite all'interno di specifici contesti di potere. In questa prospettiva, la giustizia di transizione emerge come uno spazio nel quale non solo si giudica il passato, ma si contribuisce a definire quali aspetti di quel passato debbano essere riconosciuti, quali possano essere marginalizzati e quali, infine, debbano essere esclusi dalla sfera del diritto. Le implicazioni di questa prospettiva risultano particolarmente rilevanti se lette alla luce del rapporto tra giustizia e costruzione della pace. Se la giustizia di transizione partecipa attivamente alla definizione dell'ordine post-conflitto, allora il modo in cui essa viene concepita e implementata incide direttamente sul tipo di pace che viene prodotto. La selettività delle prosecuzioni, la focalizzazione su determinate categorie

⁶⁴ Sul ruolo della giustizia nella costruzione della pace: P. Gready, S. Robins, *From Transitional to Transformative Justice*, cit., 339-345; R. Mac Ginty, *International Peacebuilding and Local Resistance*, Palgrave, 2011.

di crimini e la marginalizzazione delle dimensioni strutturali del conflitto non rappresentano semplici limiti operativi, ma contribuiscono a orientare i processi di stabilizzazione verso modelli specifici di ordine politico. In questo senso, la giustizia può favorire forme di stabilizzazione che consolidano gli equilibri esistenti, piuttosto che promuovere trasformazioni più profonde delle condizioni che hanno reso possibile la violenza, incidendo così sulla natura stessa della pace. Questa lettura consente di superare una concezione della giustizia di transizione come mero strumento tecnico, evidenziandone il ruolo all'interno di dinamiche più ampie di produzione e stabilizzazione del potere. Ciò non implica negarne il valore o l'utilità nei processi post-conflitto, ma richiede di collocarla all'interno di un quadro analitico più ampio, nel quale il diritto è inteso come uno dei molteplici strumenti attraverso cui vengono negoziati e consolidati gli assetti politici. In questa prospettiva, una riflessione critica sulla giustizia di transizione non si limita a evidenziarne i limiti, ma consente anche di interrogarsi sulle condizioni in cui tali strumenti possano contribuire a forme di pace più inclusive, capaci di riconoscere una pluralità di esperienze di violenza e di rispondere anche alle dimensioni strutturali dei conflitti.

In questo senso, si apre uno spazio per ulteriori sviluppi teorici ed empirici. Da un lato, appare necessario approfondire il rapporto tra giustizia di transizione e dimensioni strutturali dei conflitti, interrogandosi su come i meccanismi di *accountability* possano essere integrati con strumenti capaci di affrontare le disuguaglianze economiche, sociali e politiche che spesso costituiscono le radici della violenza. Dall'altro, un'analisi comparata di diversi contesti post-conflitto potrebbe contribuire a chiarire in che misura le dinamiche di selettività e depoliticizzazione varino in funzione di fattori quali la configurazione del potere, il ruolo degli attori internazionali e la capacità delle istituzioni locali.

Alla luce di queste considerazioni, la relazione tra giustizia e pace non può essere ridotta a un nesso automatico o lineare. La giustizia di transizione può certamente svolgere un ruolo nei processi di stabilizzazione, ma il tipo di pace che essa contribuisce a costruire dipende dalle modalità attraverso cui viene concepita, selezionata e implementata. Riconoscere la dimensione politica della giustizia rappresenta, in questo senso, una condizione necessaria per comprenderne non solo i limiti, ma anche le potenzialità. Più che un insieme di strumenti neutrali, la giustizia di transizione appare dunque come un campo di produzione dell'ordine politico, nel quale il passato viene giudicato anche e soprattutto in funzione del futuro che si intende costruire e del tipo di pace che si sceglie di rendere possibile.